

**COMUNE DI PARENTI (CS)**  
**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE**  
**COMUNALI**

Art. 1, commi 102-110, legge 30 dicembre 2025, n. 199

Testo coordinato con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28\_\_\_\_ del 13.07.2026.

**CAPO I - DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi fino al 31 dicembre 2025, comunque riconducibili a tributi e ad altre entrate comunali di competenza dell'esercizio 2025, possono essere definiti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Non sono definibili, ai sensi del presente Capo, singoli carichi isolatamente considerati, ma unicamente l'esposizione debitoria complessiva del contribuente rientrante nell'ambito di applicazione della definizione agevolata, come comunicata dal concessionario/Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il concessionario/Comune, su istanza del debitore da presentarsi tra il 60° e il 90° giorno dalla data di efficacia del presente regolamento, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

**Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario la propria volontà di avvalersene, presentando apposita dichiarazione entro 30 giorni successivi alla notifica

della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Nel caso di carichi affidati a concessionari esterni per la riscossione coattiva, il debitore può presentare la dichiarazione di adesione anche al Comune. In tal caso, il Comune provvede a trasmetterla tempestivamente al concessionario competente.

3. Il concessionario, ricevuta l'istanza, cura l'istruttoria, determina l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e provvede alla relativa comunicazione al debitore, direttamente o per il tramite del Comune, secondo le modalità organizzative stabilite.

4. Il concessionario/Comune, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso seguirà, a seconda dell'importo definibile, intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni, i piani di rateizzazione differenziati indicati nel presente articolo.

5. I piani di rateizzazione sono articolati nei seguenti scaglioni:

- fino a 1.000 euro: 10 rate bimestrali;
- da 1.001 euro a 5.000 euro: 24 rate bimestrali;
- da 5.001 euro a 25.000 euro: 36 rate bimestrali;
- da 25.001 euro a 100.000 euro: 54 rate bimestrali;
- oltre 100.000 euro: 60 rate bimestrali.

6. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

7. Con la comunicazione di cui al comma 4, il concessionario o il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

8. Nella medesima comunicazione sono altresì indicati, ove presenti, i fermi amministrativi, le ipoteche e le procedure esecutive riferite ai debiti oggetto di definizione, nonché gli effetti conseguenti alla presentazione della dichiarazione di adesione, al pagamento della prima rata o dell'unica rata e all'eventuale decadenza dalla definizione agevolata.

9. La compensazione con crediti tributari del debitore è in ogni caso esclusa.

10. Resta ferma la competenza del concessionario in ordine alla gestione dei carichi affidati e alle attività connesse alla riscossione.

#### **Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, limitatamente ai debiti definibili, determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dal beneficio. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha

prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

3. La decadenza dalla definizione agevolata comporta altresì la cessazione degli effetti sospensivi eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 6. In tal caso, il concessionario/Comune può procedere alla riattivazione del fermo amministrativo sospeso e alla ripresa delle attività di riscossione coattiva, cautelari ed esecutive consentite dalla normativa vigente, previa imputazione delle somme già versate a titolo di acconto sul debito complessivamente dovuto.

### **Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di precedente rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

### **Articolo 6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il concessionario/Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive, né iscrivere nuovi fermi amministrativi o nuove ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione medesima.

2. I fermi amministrativi già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi, su istanza del debitore, a seguito del pagamento della prima rata o dell'unica rata dovuta ai fini della definizione agevolata.

3. Il Comune o il concessionario, verificato il pagamento della prima rata o dell'unica rata, adotta gli atti di propria competenza necessari a consentire la sospensione del fermo amministrativo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli enti competenti alla relativa annotazione.

4. La cancellazione definitiva del fermo amministrativo è disposta solo a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento di tutte le somme dovute ai fini della definizione agevolata.

5. Le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione di adesione restano ferme fino all'integrale pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata. A seguito dell'integrale e tempestivo pagamento, il Comune o il concessionario procede, per quanto di competenza, agli atti necessari alla relativa cancellazione.

6. Il concessionario/Comune non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

7. In caso di decadenza dalla definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, vengono meno gli effetti sospensivi di cui al presente articolo e il concessionario/Comune può riprendere le attività cautelari ed esecutive consentite dalla normativa vigente, tenendo conto delle somme già versate, che restano acquisite a titolo di acconto sul debito complessivamente dovuto.

## **Articolo 7 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso e di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **CAPO II - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 8 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Capo, a mente del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

### **Articolo 9 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Con riferimento ai tributi comunali e/o alle entrate patrimoniali sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- richiesta spontanea di rateazione dei tributi;
- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

## **Articolo 10 - Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 9 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
2. È ammesso il versamento rateale a seconda dell'importo definibile, ai sensi del presente regolamento, con la seguente articolazione:
  - fino a 1.000 euro: 10 rate bimestrali;
  - da 1.001 euro a 5.000 euro: 24 rate bimestrali;
  - da 5.001 euro a 25.000 euro: 36 rate bimestrali;
  - da 25.001 euro a 100.000 euro: 54 rate bimestrali;
  - oltre 100.000 euro: 60 rate bimestrali.
3. La compensazione con crediti tributari del debitore è in ogni caso esclusa. Non trova applicazione l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti della definizione e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione ad adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

## **CAPO III - REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 11 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Capo, a mente del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI e all'IMU di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

### **Articolo 12 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
  - l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2018 al 2025;
  - l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2025.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni e interessi, nei termini di cui al successivo articolo 13, comma 2.

### **Articolo 13 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 12, il debitore manifesta al concessionario/Comune la propria volontà di avvalersene, rendendo, entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni previste dal presente regolamento, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e il concessionario mettono a disposizione sul sito internet istituzionale nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. Il concessionario/Comune, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- nel caso di opzione per il versamento unico, lo stesso dovrà essere effettuato entro il 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- nel caso di opzione per il versamento rateale, lo stesso seguirà, a seconda dell'importo definibile, intendendosi per tale quello determinato al netto delle agevolazioni, i piani di rateizzazione differenziati indicati nel presente articolo.

3. I piani di rateizzazione sono articolati nei seguenti scaglioni:

- fino a 1.000 euro: 10 rate bimestrali;
- da 1.001 euro a 5.000 euro: 24 rate bimestrali;
- da 5.001 euro a 25.000 euro: 36 rate bimestrali;
- da 25.001 euro a 100.000 euro: 54 rate bimestrali;
- oltre 100.000 euro: 60 rate bimestrali.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

5. Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario/Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

7. La compensazione con crediti tributari del debitore è in ogni caso esclusa.

#### **Articolo 14 - Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di quelli prescrizionali.

#### **Articolo 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Le modifiche e integrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2026 si applicano anche alle domande di definizione agevolata già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore della deliberazione medesima, nonché alle posizioni per le quali non sia ancora intervenuto il pagamento integrale o la decadenza dal beneficio.